

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 302-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

**CANNELLA GIUSEPPE**, nato a Catania, il 02/11/1970 (C.F. CNNGPP70S02C351G), rappresentato e difeso dall'avv. Manfredi Zammataro, con l'ausilio della dott.ssa Elisa Manganaro, esperta nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania;

rilevato che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (analiticamente rappresentata ed aggiornata con la relazione datata 8.12.2023) di euro 77.780,79, di cui € 19.792,15 relativi a crediti privilegiati ed € 57.988,64 per crediti chirografari, esclusi i compensi di difesa, i costi della procedura e le somme da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi e tale debito, implica, in atto, una rata mensile media pari a € 652,00;

rilevato che il Cannella è dipendente – dall'1.8.2016 - dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi con contratto a tempo indeterminato e full time, con la qualifica di collaboratore sanitario infermiere, inquadramento livello D e che lo stesso ha percepito – nel 2022 - un reddito annuo netto di complessivi euro 21.303,42 mentre il reddito netto mensile nel 2023 è pari ad euro 1.615,00 (al loro della cessione del quinto dello stipendio con la Spefin Finanziaria S.p.A. e della delegazione di pagamento con la Fides S.p.A.);

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che il Cannella è comproprietario delle seguenti quote di immobili:

- 1) Appartamento sito in San Giovanni La Punta (CT), via Fiume n.18 piano 3, censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 13, particella 1149, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, consistenza 5 vani, 114 m2 , rendita Euro 271,14, diritto di proprietà del 16,67%;
- 2) Appartamento sito in San Giovanni La Punta (CT), via Sergente Rosario Pennisi n.31 Piano T-1, censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 13, particella 1337, subalterno 1, categoria A/2 classe 3, consistenza 6,5 vani, 121 m2, rendita Euro 352,48, diritto di nuda proprietà del 4,17%;

- 3) Deposito sito in San Giovanni La Punta (CT), via Sergente Rosario Pennisi n.33-35 Piano T, censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 13, particella 1337, subalterno 3, categoria C/2 classe 1, consistenza 76 m2, superficie 99 m2 , rendita Euro 117,75, diritto di nuda proprietà del 4,17%.

ed il valore complessivo delle dette quote è stato stimato dall'O.C.C. in € 30.000,00;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, il Cannella è proprietario dei due mezzi indicati nella relazione (cfr. pag. 11) sostanzialmente privi di valore di mercato;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione principale) alla ludopatia, segnatamente al Disturbo da gioco d'azzardo di livello grave da cui è affetto il Cannella che lo ha indotto ad intraprendere - in data 29/04/2022 - un trattamento terapeutico presso il SER.T. dell'ASP 3 di Catania che in atto segue con frequenza settimanale con trattamento farmacologico con antidepressivo ed ansiolitico;

ritenuto che secondo la relazione dell'OCC tale patologia ha indotto il Cannella a contrarre svariati debiti con le società finanziarie con il principale scopo di reperire la liquidità necessaria al pagamento delle rate dei debiti contratti in precedenza così da compromettere la sua stabilità economica tanto che la verifica dell'andamento del conto corrente bancario ha evidenziato un saldo costantemente negativo dal 2017 al 1° trimestre 2019, con sistematici prelievi effettuati nella medesima giornata, anche 2-3 volte al giorno, presso Bingo e/o tabaccherie;

ritenuto che le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) il che induce ad escludere la configurabilità della colpa grave del Cannella nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, con un rapporto rata/reddito attuale del 41,27%.

ritenuto che la proposta, come parzialmente modificata in seno alla relazione dell'8.12.2023, prevede:

il pagamento integrale al 100% dei creditori privilegiati (compreso il 25% delle spese legali);

il pagamento integrale al 100% delle spese procedurali;

il pagamento integrale al 100% del compenso OCC e del compenso per spese legali;

il pagamento al 50% dei creditori chirografari, il tutto come rappresentato in seno al seguente Prospetto, di cui alla pag. 13 della relazione dell'8.12.2023:

Creditore	Debito rilevato	% di soddisfo	Importo da pagare	Nr. Rate	Rata mensile
Spese di procedura conseguente all'omologa	372,00	100%	372,00	1	372,00 <sup>1</sup>
OCC Commercialisti Catania	2.299,46	100%	2.299,46	11	209,04 <sup>2</sup>
Studio Legale Zammataro 75%	3.643,06	100%	3.643,06	11	331,19 <sup>2</sup>
Studio Legale Zammataro 25%	1.214,35	100%	1.214,35	38	31,96 <sup>3</sup>
Agenzia delle Entrate	201,61	100%	201,61	38	5,31 <sup>3</sup>
Riscossione Sicilia S.p.A. (come da prospetto di dettaglio)	14.457,44	100%	14.457,44	38	380,46 <sup>3</sup>
Dipartimento Regionale Finanze	4.797,22	100%	4.797,22	38	126,24 <sup>3</sup>
A.T.I.	335,88	100%	335,88	38	8,84 <sup>3</sup>
Riscossione Sicilia (oneri di riscossione)	888,37	50%	444,19	53	8,38 <sup>4</sup>
AGOS S.P.A. rapporto n.18240687	6.074,00	50%	3.037,00	53	57,30 <sup>4</sup>
FIDITALIA S.P.A. credito al consumo n.0011135013582370	275,23	50%	137,62	53	2,60 <sup>4</sup>
SPEFIN Finanziaria S.P.A. cessione del quinto dello stipendio n.	22.561,00	50%	11.280,50	53	212,84 <sup>4</sup>
FIDES S.P.A. delegazione di pagamento n. 805018	20.564,00	50%	10.282,00	53	194,00 <sup>4</sup>
FINDOMESTIC BANCA S.p.A. finanziamento n. 20220616139408	5.057,10	50%	2.528,55	53	47,71 <sup>4</sup>
Banca Intesa S.p.A. rapporto 07008/0205/6401017	2.568,94	50%	1.284,47	53	24,24 <sup>4</sup>
<b>Totale complessivo</b>	<b>85.309,66</b>		<b>56.315,35</b>		

ritenuto che il ricorrente si impegna a versare - nell'arco temporale di 8 anni e sei mesi, pari a 102 rate mensili a decorrere dall'omologa – la somma complessiva (comprensiva delle spese della procedura, OCC e spese legali) di euro 56.315,35, di cui € 19.792,15 da destinare ai creditori privilegiati ed € 28.994,33 da destinare ai creditori chirografari, con una rata mensile media di euro 550,00;

ritenuto che, con riferimento al compenso dell'OCC, la proposta prevede l'accantonamento mensile dei ratei, ipotizzando in via provvisoria il compenso - da liquidare alla conclusione della procedura da parte del giudice delegato – in complessivi euro 2.299,46, al netto degli acconti già corrisposti, con l'immediata erogazione al momento dell'omologa di euro 372,00 a titolo di acconto e la liquidazione di eventuali acconti mentre le spese per l'assistenza legale (quantificate in € 4.857,41)

vengono considerate quali crediti in prededuzione nel limite di euro 3.643,06 ed euro 1.214,35 a titolo di credito privilegiato, oltre ad euro 372,00 per le spese vive della procedura;

ritenuto che, come accertato dall'OCC, tutti i soggetti che hanno erogato finanziamenti al Cannella hanno operato una corretta valutazione del merito creditizio;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta hanno presentato osservazioni alla proposta i creditori Agenzia delle Entrate – Riscossione, Fides S.p.A e Spefin Finanziaria S.p.A.;

rilevato che le osservazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (concernenti, in sostanza, la circostanza che detto ente è stato erroneamente indicato quale soggetto creditore delle somme iscritte a ruolo mentre gli Enti impositori non sarebbero stati destinatari della proposta di piano e del decreto di fissazione udienza) appaiono superate per l'assorbente ragione che il gestore della crisi ha specificato (cfr. il dettaglio dei debiti iscritti a ruolo in seno alla relazione dell'8.12.2023) i numeri delle cartelle di pagamento considerate, il soggetto creditore, la tipologia di debito e l'ammontare complessivo del ruolo, indicando separatamente gli oneri di riscossione ed i diritti di notifica complessivi risultanti dal totale degli estratti di ruolo notificati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla data del 19/10/2022 ed i singoli Enti impositori - Agenzia delle Entrate, Comune di Zafferana Etnea, Comune di Catania e Regione Siciliana Dipartimento delle Finanze - hanno ricevuto comunicazione del decreto di fissazione udienza e della proposta di accordo di ristrutturazione debiti, con le relative integrazioni, mediante PEC del 10/11/2023 ed il Comune di Acicastello mediante Pec del 22/11/2023, senza sollevare osservazioni;

rilevato che il gestore della crisi ha correttamente operato la distinzione tra tributi (imputati ai rispettivi enti impositori) aggio, interessi di mora e diritti di notifica;

rilevato che le osservazioni sollevate dalla Fides S.p.A attengono alla carenza del requisito della meritevolezza ed al mancato contributo alle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare da parte di altri membri del nucleo familiare;

ritenuto che dette osservazioni vanno disattese, tenuto conto della patologia da cui è affetto il Cannella e delle considerazioni sopra svolte in tema di assenza di colpa grave nella determinazione dello stato di sovraindebitamento mentre la documentazione prodotta (non smentita da contrari elementi) attesta che il Cannella è l'unico membro del proprio nucleo familiare;

rilevato che le osservazioni sollevate dalla Spefin Finanziaria S.P.A. – attinenti alla carenza del requisito della meritevolezza del ricorrente – vanno del pari rigettate sulla base delle considerazioni sopra svolte, rilevandosi che la maggiore porzione dei debiti costituiti da contravvenzioni del codice della strada si riferisce agli anni 2016 e seguenti nei quali la ludopatia si era già manifestata.

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali, pari ad euro 550,00 mensili (come rideterminato dal gestore in esito alle osservazioni, cfr. relazione dell'8.12.2023), è compatibile con le esigenze di vita del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari a circa euro 1.615,00 (al lordo delle quote di retribuzione oggetto di cessione o di delegazione di pagamento), residuando una somma mensile lievemente superiore ad euro 1.000,00, indicata come necessaria per le normali esigenze di vita del ricorrente;

ritenuto che la proposta implica, a mente dell'art. 67 comma 3 CCI, la ristrutturazione dei finanziamenti erogati con cessione di quinto e delegazione di pagamento che saranno soddisfatti con le percentuali e secondo le scansioni temporali proposte per i creditori chirografari;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati, autorizzando il pagamento dell'acconto all'O.C.C. (nella misura di euro 372,00) al momento dell'omologa, salva la definitiva liquidazione dello stesso;

ritenuto che, come previsto dalla proposta, la rata sarà versata mensilmente dal datore di lavoro del Cannella (previa apposita istanza da avanzare allo stesso) sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;

#### **P. Q. M.**

#### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Cannella Giuseppe e dispone che lo stesso compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni immobili di cui in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

#### **DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 29 febbraio 2024

Il Presidente

dott. Roberto Cordio